



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

CORTE DI APPELLO FEDERALE DELLA FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/2025

AVV. ANTONIO CASTUCCI

PRESIDENTE

Avv. ANTONIO CARMINE ZOCCALI

GIUDICE COMPONENTE

Avv. MARIANNA MANTI

GIUDICE COMPONENTE

Nel procedimento RG. CFA n. 1/25, promosso da **XXXXXX**, nato a Reggio Calabria il 16 luglio 1988, incolpato nel procedimento in epigrafe, con reclamo in data 1° aprile 2025 avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 6/2024 R.G.P.F. e n. 3/2025 R.G.T.F. di cui al C.U. n. 6/2025 pubblicato in data 27 marzo 2025.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto datato 5 febbraio 2025, il Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Simone di Fazio, deferivano

- “il già tesserato **XXXXXX**” per aver lo stesso “*giudicato nell’ambito del Campionato Regionale Calabria svoltosi a Cosenza il 28 aprile 2024, nella competizione Danze Standard AS classe Senior V, alcuni atleti dell’Asa Asd **XXXXXX**, associazione “presso la quale svolgeva la funzione di tecnico/giudice fino al 13 aprile 2024, omettendo di dichiarare sul modulo etico deontologico consegnato prima della gara la propria incompatibilità sportiva con la predetta Asa”, e per tale via “violando quanto disposto dall’art 10.2.7 e 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, gli artt. 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni”*,

- il signor “**XXXXXX**” per aver lo stesso “*giudicato nell’ambito del Campionato Regionale Calabria svoltosi a Cosenza il 28 aprile 2024, nella competizione Latin Style- tecnica Cha Cha Cha solo femminile 15/16 classe B, un’atleta appartenente all’Asa **XXXXXX**, associazione “presso la quale”, dalle informazioni contenute “nel data base federale”, il **XXXXXX** risultava “indicato come tecnico di riferimento, omettendo di dichiarare sul modulo etico deontologico consegnato prima della gara la propria incompatibilità sportiva con la predetta Asa, violando quanto disposto dall’art 10.2.7 e 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, gli artt. 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni,*

Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali

Stadio Olimpico • Curva Sud • 00135 ROMA • P.IVA 05761701001 • C.F. 96321650580

Tel: 06.3609331 (centralino) • email: info@fids.it • web: www.federdanza.it



nonché

- le “*affiliate XXXXX*” e “*ASd XXXXX*”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, “*per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti*” contestati “*ai sensi dell’art. 4 c.2 del Regolamento di Giustizia Fids, in relazione all’art. 2 del medesimo regolamento*”.

Il Presidente del Tribunale Federale, visto l’atto di deferimento adottato fissava, *ex art. 48 ter R.d.G. FIDS*, l’udienza di discussione dibattimentale per il giorno 25 marzo 2025.

Il deferito signor XXXXX, regolarmente costituitosi nel procedimento a mezzo dell’Avv. Nunziata Sobrio, depositava memoria difensiva, datata 19 marzo 2025, contestando la rilevanza disciplinare delle condotte addebitategli, anche e soprattutto in considerazione del reale portato delle norme assertivamente violate.

A mezzo memoria datata 20 marzo 2025, si costituiva in giudizio, con il ministero dell’Avv. Nunziata Sobrio, l’Associazione XXXXX, in persona del proprio legale rappresentante signor XXXXX.

In occasione dell’udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al Tribunale Federale, preliminarmente stralciata la posizione dell’incolpato XXXXX, il Procuratore aggiunto, dopo aver contestato le difese e le deduzioni avversarie, e sintetizzato i fatti addebitati al deferito, si riportava all’atto di deferimento chiedendo per il sig. XXXXX “*la sanzione della sospensione per mesi 5*” e “*nei confronti delle Asa la sanzione dell’ammenda di euro 800,00*”.

L’Avv. Sobrio, intervenuta all’udienza del 25 marzo 2025 nell’interesse dei suddetti deferiti, si riportava alle memorie difensive depositate, ribadendo la fondatezza delle difese ivi spiegate e insistendo per l’adozione di “*una sentenza di assoluzione e proscioglimento*”.

Con decisione pronunciata mediante C.U. n. 6/2025, pubblicato in data 27 marzo 2025, il Tribunale Federale FIDS,

- riconosciuta “*in capo al tesserato sig. XXXXX la responsabilità disciplinare per la violazione degli artt. 10.2.8 del RASF – Parte Tecnica Generale, 1 e 5 bis del Regolamento di Giustizia Federale, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Conz*” disponeva applicarsi nei confronti dello stesso “*la sanzione della sospensione per mesi 5*”
e,
- dichiarata sussistente “*in capo alle affiliate XXXXX*” e “*ASd XXXXX*”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, “*la responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari in relazione ai fatti, ai sensi dell’art. 2 c.4 del Regolamento di Giustizia Fids*”, comminava a ciascuna delle dette Associazioni “*la sanzione dell’ammenda di € 800,00*”.



Avverso tale decisione, con reclamo del 1° aprile 2025, proponeva appello, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione XXXXX, il signor XXXXX domandando, in via preliminare, di dichiarare *“l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini dell'atto di deferimento (...) e dell'art. 44 bis, comma 4. del r.d.g. fids”*, e in subordine, in riforma della sentenza di primo grado, il *“proscioglimento del ricorrente da ogni addebito contestatogli sia personalmente che in qualità di legale rappresentante dell'ASA XXXXX”* *“per insufficiente motivazione”* della decisione oggetto di gravame *“in relazione agli atti difensivi”*, nonché per *“carenza di elementi probatori tesi a confermare la responsabilità contestata”* all'odierno reclamante.

Veniva fissata al 7 maggio 2025 l'udienza di discussione dell'appello.

Con memoria del 2 maggio 2025, si costituiva in giudizio la Procura Federale

- rilevando la tardività nonché *“l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione”* proposta dal reclamante in merito al preteso *“mancato rispetto dei termini procedurali da parte della Procura Federale”*,
- ribadendo la correttezza e la tempestività dell'operato dell'Ufficio e, quindi, l'insussistenza della violazione delle norme che regolamentano l'esercizio dell'azione disciplinare contenute nell'art. 44 bis Reg. Gius.,
- rimarcando, nel merito, la correttezza della decisione adottata dal Tribunale Federale sulla scorta di *“prove che hanno dimostrato, senza alcun dubbio, la colpevolezza del Sig. XXXXX riguardo”* alle violazioni contestategli.

All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi dinanzi a questo Collegio, con la partecipazione da remoto, il Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Simone di Fazio, contestata la tardività e l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata dal reclamante, si riportavano al contenuto della memoria difensiva del 2 maggio 2025, insistendo per il rigetto dell'appello proposto.

L'Avv. Sobrio, presente in udienza nell'interesse del sig. XXXXX, e in proprio e quale legale rappresentante della ASA XXXXX, richiamate nel merito le difese proposte in seno all'atto di reclamo e ribadita la tempestività e la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione dei termini stabiliti dall'art. 44 bis, comma IV, Reg. Fed. sollevata dall'appellante, concludeva insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in reclamo.

Il Collegio riservava la decisione nei termini di Legge.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, letti gli atti del giudizio di gravame, sentite le parti presenti all'udienza di discussione ed esaminati i documenti ufficiali, ritiene di dover preliminarmente scrutinare la questione relativa alla violazione dei termini normativamente previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare: questione pregiudiziale e assorbente rispetto all'esame e alla trattazione degli ulteriori profili di censura proposti.

Com'è noto, nel processo sportivo l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore Federale nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle federazioni sportive, disposizioni sancite in conformità ai principi della Giustizia Sportiva, alle norme del Codice della Giustizia Sportiva e alla legislazione vigente in materia.

La legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte del Procuratore Federale è subordinata, pertanto, al rispetto delle norme procedurali che ne stabiliscono e ne regolano le modalità e i termini. L'art. 44 *bis* R.d.G. FIDESM, in particolare, nel disciplinare l'"azione del Procuratore Federale" delinea l'iter che ogni procedimento disciplinare deve seguire stabilendo, altresì, la cadenza temporale entro la quale le varie fasi che si succedono nel corso del procedimento devono perfezionarsi ed esser portate a compimento.

La previsione e, quindi, il rispetto dei termini normativamente sanciti per l'avvio e l'esercizio dell'azione disciplinare, si pone in linea con i principi di celerità e di ragionevole durata che informano l'intero sistema della Giustizia Sportiva e che sono posti a garanzia delle prerogative dell'incolpato e del suo diritto di difesa.

Orbene, il citato art. 44 *bis* R.d.G. FIDESM, al primo comma, dispone che, "*quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione*", "*il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare (...) nelle forme e nei termini*" previsti dalle norme della Federazione.

Il quarto comma della disposizione in argomento, stabilisce, inoltre, che "*(...) Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione*" di procedere al deferimento, "*entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o la presentazione della memoria*" – assegnato all'incolpato con l'avviso di conclusione indagini – "*esercita l'azione disciplinare formulando*" "*l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati*".

In buona sostanza, se la Procura Federale intende convalidare il proprio convincimento accusatorio, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine a difesa riconosciuto all'incolpato per presentare memorie o chiedere di essere interrogato, deve formulare l'incolpazione mediante atto di deferimento



che, stando al disposto della norma regolamentare, entro il medesimo termine deve esser portato a conoscenza dell'incolpato, dell'Autorità giurisdizionale competente e degli eventuali altri soggetti interessati.

Tali termini, a parere di questo Collegio, che condivide l'orientamento interpretativo espresso dal Collegio di Garanzia, devono considerarsi perentori e la loro violazione, essendo gli stessi previsti a garanzia e a presidio della posizione dell'incolpato, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Come più volte evidenziato dall'Organo di giustizia sportiva di ultimo grado (cfr. *ex multis* Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 10/2024) infatti, il carattere perentorio dei suddetti termini trova giustificazione nella stessa *ratio legis* sottesa alle disposizioni normative di riferimento dirette, in primo luogo, a garantire l'esercizio di difesa dell'indagato e ad evitare che l'incolpato rimanga, oltre il termine di trenta giorni previsto *ex art.* art. 44 *bis*, comma IV, R.d.G. FIDESM e per un tempo indefinito, in una situazione di totale incertezza.

Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto, se sussistenti, operano nella fase precedente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e non possono giustificare una deroga al rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa regolamentare e tanto, anche in virtù della circostanza per cui il Legislatore sportivo ha previsto un sistema di proroghe delle quali può beneficiare, previa presentazione di istanza congruamente motivata, l'Organo Inquirente nelle ipotesi in cui la complessità del caso o delle attività di indagine rendano necessaria una dilatazione dei tempi di definizione della fase relativa all'attività di indagine (cfr. Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 13/2021).

Orbene, nel caso che ci occupa, l'Ufficio di Procura provvede, in data 27 dicembre 2024, a notificare all'odierno reclamante e agli altri soggetti coinvolti nella vicenda l'avviso di conclusioni delle indagini *ex art.* art. 44 *bis*, comma quarto, R.d.G. FIDESM, contestualmente assegnando all'incolpato termine di sette giorni liberi – decorrenti dalla data di notificazione dell'avviso medesimo – per eventualmente esercitare i diritti e le facoltà previste a garanzia del diritto di difesa.

Il termine assegnato agli incolpati per presentare memorie e chiedere di essere sentiti sarebbe, pertanto, venuto a scadere il 4 gennaio 2025, data a far tempo dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di trenta giorni previsto dal R.d.G. FIDESM, entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione con atto di deferimento a giudizio da comunicarsi all'incolpato, al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati.



L'Ufficio della Procura Federale avrebbe dovuto notificare l'atto di deferimento entro il 3 febbraio 2025, tuttavia detto atto di incolpazione è stato portato a conoscenza dell'incolpato e degli ulteriori soggetti destinati a riceverlo fuori termine, ovverossia in data 7 febbraio 2025.

Né vale a poter ritenere tempestivo l'atto di deferimento l'obiezione sollevata dalla Procura Federale in seno alla memoria difensiva del 2 maggio 2025, per cui la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. art. 44 *bis*, comma quarto, R.d.G. FIDESM, attesa la complessità del caso di specie, avrebbe dovuto computarsi non dalla scadenza del termine a difesa, assegnato all'indagato con l'intendimento di deferimento, ma dalla data di assunzione dell'audizione degli indagati, ostando a siffatta interpretazione il chiaro disposto della norma in rassegna.

Devono ritenersi assorbite le altre eccezioni formulate e la valutazione del merito della questione.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello della FIDESM, definitivamente pronunciando, per le suesposte ragioni, accoglie il reclamo e dichiara improcedibile l'atto di deferimento per violazione dei termini utili per l'esercizio dell'azione disciplinare, con conseguente estinzione del procedimento in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 7 maggio 2025.

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Antonio Castucci

Avv. Antonio Carmine Zoccali

Avv. Marianna Manti